

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REPERIMENTO E SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI DETERMINATE CATEGORIE
PROFESSIONALI**

CIG [7862858BAD](#)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'individuazione di un'agenzia di somministrazione lavoro alla quale affidare il servizio di reperimento e somministrazione delle seguenti tipologie di personale:

- operatore ecologico;
- autista raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- elettricista;
- farmacista;
- personale amministrativo;

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Qualora al termine del contratto non sia stato raggiunto l'intero importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo.

Salvo quanto previsto al comma precedente, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo "Codice"), per un importo indicativo pari a €. 2.000.000,00 al netto d'Iva e degli oneri per la sicurezza pari a €. 12.000,00.

Resta inteso che, anche in detta circostanza, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria renderà disponibili ad SPL i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato secondo le seguenti modalità:

- a) SPL procederà, esclusivamente, e senza alcun vincolo se non imposto dalla legge o dal CCNL, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di appalto, ad inviare tramite PEC all'Appaltatore, con anticipo di almeno 7 (sette) giorni solari sulla data presunta di inizio delle prestazioni, con le quali richiede una o più somministrazioni di lavoro a tempo determinato, indicando: - il numero dei lavoratori richiesti; - le rispettive categorie professionali; - le sedi ove eseguire le rispettive prestazioni lavorative; - le date di inizio delle rispettive prestazioni; - la durata di ogni singola prestazione; - gli eventuali giorni (o periodi) in cui non sono previste prestazioni; - l'ammontare della spesa presunta (riferimento tabelle retributive); Nel caso di richiesta di proroga da parte di SPL dei contratti in corso l'ordinativo sarà inviato con un preavviso minimo di 5 giorni solari.

- b) i prestatori di lavoro dovranno essere resi disponibili al loro utilizzo entro la data di inizio delle prestazioni; essi saranno adibiti alle mansioni previste, sulla base dell'equivalenza tra mansione e categoria professionale;
- c) l'orario di lavoro sarà fino a 36 (trentasei) ore settimanali e non saranno né ammesse, né concesse, prestazioni di lavoro straordinarie.
- d) il trattamento economico in tutte le sue componenti sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente nel tempo, ivi compreso il periodo della prestazione temporanea.
- e) SPL si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.
- f) la copia del contratto tra l'Appaltatore (quale Agenzia per il Lavoro) e ciascun Lavoratore con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato, dovrà pervenire ad SPL con anticipo di almeno 3 (tre) giorni solari dall'inizio delle prestazioni richieste.
- g) L'Appaltatore si impegna a garantire la copertura assicurativa e tutte le attività di tutela previste a carico del datore di lavoro a favore del lavoratore somministrato per l'impiego richiesto.

La Stazione Appaltante si riserva sin da subito di richiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, si dovesse ritenere inadatto allo svolgimento delle mansioni affidate. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre 5 giorni solari dalla richiesta.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Secondo quanto previsto dall'art. 23 del Disciplinare di gara, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto ad assorbire, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, anche nel caso in cui detto personale sia legato all'appaltatore uscente da un contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'appaltatore si impegna altresì ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato tutti quei lavoratori per i quali se ne verificassero le condizioni in coerenza alle cogenti disposizioni normative.

Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato e fermo restando i relativi obblighi di competenza della Stazione Appaltante quale utilizzatrice della somministrazione, l'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 81/2015 ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ed a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a fornire esclusivamente personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni rientranti tra quelle previste per la corrispondente tipologia richiesta da SPL.

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra SPL ed il personale fornito in somministrazione dall'Appaltatore addetto al servizio.

Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le sue prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell'Impresa medesima. Ne deriva che, nel caso in cui, a fronte delle singole richieste di somministrazione da parte di SPL, l'Appaltatore dovesse fornire lo stesso lavoratore per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi, in caso di conversione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e *smi*, né il lavoratore né l'Appaltatore potranno pretendere da SPL indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell'Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di SPL.

Tutti gli addetti al servizio in oggetto dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta da SPL, attraverso i responsabili a tal fine designati.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELL'APPALTO

Il personale somministrato verrà utilizzato per attività inerenti i servizi di cui all'art. 1 i prevalentemente nel territorio del Comune di Sezze. Nel caso in cui siano richieste trasferte al lavoratore somministrato, verrà corrisposto all'Appaltatore il relativo importo previsto dal CCNL di categoria.

L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Stazione appaltante attraverso il Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ferma restando la facoltà di richiedere sostituzioni del personale somministrato di cui all'art. 3 del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Stazione appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Appaltatore.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà calcolato in base al moltiplicatore unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara.

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi di tutti i costi e gli oneri relativi all'esecuzione dei servizi come descritti nel presente Capitolato.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Le fatture dovranno essere inviate a SPL per posta elettronica ordinaria o certificata con cadenza mensile e dovranno essere intestate a Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A Via Umberto I – Sezze 04018 e riportare il codice CIG **7862858BAD**

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

Il pagamento sarà subordinato alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, del documento, preferibilmente redatto sulla base dell'allegato A contenente, per ciascun lavoratore, la dichiarazione di regolarità retributiva nonché il conteggio delle ore di lavoro prestate in favore di

SPL. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di apporre riserve sulla dichiarazione relativa alle ore di lavoro svolte dal personale somministrato.

Ai sensi del D.L. 50/2017, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di SPL sono applicate le misure per la fatturazione previste dall'art.17-ter del DPR 633/72 (cd. Split Payment).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Stazione appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, SPL dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all'Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) comunicare a SPL i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario SPL non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
- b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- c) effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- d) utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
- e) SPL verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni subiti o di danni causati dal personale somministrato a beni o personali di SPL o di terzi.

L'Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura.

ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla somministrazione o sostituzione di personale richiesto, è prevista una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro indicato da SPL da parte dei lavoratori forniti in somministrazione, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Per tutti i restanti inadempimenti, sarà comminata all'Appaltatore una penale in ragione della gravità dell'infrazione e della sua reiterazione, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulla fattura da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva di seguito meglio descritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz'altro applicate all'Aggiudicatario le penali sopra indicate.

Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Stazione appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento delle prestazioni originarie, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere delle prestazioni originarie, l'Appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, si procederà, previo consenso dell'Appaltatore, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del Contratto originario.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, SPL potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) in caso di revoca o sospensione della licenza di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/2003 e *smi*;
- c) a seguito dell'applicazione di sei penali gravi;
- d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione appaltante;
- f) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- g) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) ogniqualvolta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
- i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato tramite posta elettronica certificata da SPL per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

B) Recesso

La Stazione appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la

fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data della ricevuta di avvenuta consegna presso la casella PEC, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, tenendo conto delle modalità di sottoscrizione e di presentazione previste per la garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Disciplinare, in favore di SPL e prima della stipula del contratto di appalto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del Codice, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di SPL al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, la Stazione appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione

totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ART. 16 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del Codice. È fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 17 - CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, e nel Codice Etico adottati da SPL, così come eventualmente aggiornati nel tempo, pubblicati all'indirizzo web <http://www.spsezzespa.it/AmministrazioneTrasparente.htm>. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà SPL a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a SPL, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto espressamente disposto in altre parti del presente Capitolato o del Disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra SPL e l'Appaltatore riguardanti l'esecuzione del presente appalto avverranno tramite posta elettronica certificata.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Stazione appaltante.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 20 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Disciplinare di gara, Bando, Capitolato d'Oneri e relativi allegati);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ove migliorativa per SPL e comunque fermi restando i requisiti minimi previsti negli atti di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal Codice;
- e) dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 21 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d'Oneri e/o degli altri atti di gara, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Latina.

Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A.